

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il legislatore ha dedicato una specifica sezione alla regolamentazione della valutazione dei rischi, sottolineandone l'assoluta importanza, nonché la sua centralità al fine di garantire l'effettiva tutela in ogni ambiente di lavoro.

Il Testo unico rafforza dunque i contenuti della valutazione dei rischi e del relativo documento.

Viene infatti sancito, all'articolo 28, l'obbligo per il datore di lavoro di prendere in considerazione tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi.

Gli esiti di questa valutazione devono confluire all'interno del documento di valutazione dei rischi, il quale deve avere data certa e deve contenere:

una relazione sulla valutazione

di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;

l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;



l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. Questa ultima previsione si impone in virtù della considerazione che talune lavorazioni, ritenute particolarmente pericolose, possano essere affrontate solo da perso-

nale esperto, adeguatamente formato e addestrato.

La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, tenendo presente il grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

Cambiano inoltre le modalità di valutazione dei rischi: le aziende che occupano fino a 50 dipendenti potranno seguire una procedura standardizzata, ancora da stabilire. Nell'attesa, per le aziende che hanno fino a dieci dipendenti è sufficiente l'autocertificazione, mentre le aziende fino a 50 dipendenti applicano le regole ordinarie. ■



"light emotion" e "living emotion" per QAYOT - www.qayot.it

TT **Technoteam**
design experience

TECHNO TEAM srl - via G. Saragat 6/8 - VAILATE (CR) 26019
Tel.: 0363.34.08.01 - Fax: 0363.34.12.17
E-mail: info@tt-technoteam.com
www.tt-technoteam.com

ADI Associazione per il Disegno Industriale

BEDA

The Bureau of European Design Associations



Associazione Industriali Cremona

